

ALLEGATO A

STATUTO

dell'associazione "CNS² - Coraggio Non Sei Solo"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Si è costituita l'associazione "CNS² - Coraggio Non Sei Solo", organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, in breve denominata anche come associazione CNS².

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Milano, via Algardi n.13. La sua durata è a tempo indeterminato.

TITOLO II

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE E FINALITÀ

ART. 3 - SCOPO

L'associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed assistenza, anche mediante la promozione e l'incentivazione della cultura, dell'arte e della sensibilità sociale, con finalità benefiche ed assistenziali.

ART. 4 - ATTIVITÀ

Nell'ambito del settore della solidarietà ed assistenza sociale e della promozione dell'arte e cultura, l'associazione si propone di svolgere qualsiasi attività funzionale a e compatibile con il proprio oggetto sociale.

In particolare, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà anche possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 5 -GLI ASSOCIATI

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniera, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 6 - LE CATEGORIE DI ASSOCIATI

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

ART. 7 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite conformemente all'atto costitutivo ed allo statuto;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

TITOLO IV

COSTITUZIONE - VARIAZIONE - ESTINZIONE

DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 8 - AMMISSIONE

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con tale domanda, il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato - via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento - il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

ART. 9 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli, nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

ART. 10 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

ART. 11 - SOSPENSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile d'infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza semplice l'espulsione dell'associato. La sanzione dell'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

ART. 12 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERE

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo dalla notifica del provvedimento.

ART. 13 - RECESSO

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati,
2. il Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il presidente,
3. il collegio dei revisori dei conti.

E' organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 15 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo) e preventivo (entro il 30 ottobre).

ART. 16 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal collegio dei revisori; l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il collegio dei revisori dei conti.

ART. 17 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e

modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario, nonché la revoca del primo Consiglio Direttivo nominato dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

ART. 18 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

ART. 19 - MAGGIORANZE PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 degli associati iscritto al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE

ART. 20 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai suoi membri, salvo che per il primo mandato (in quanto nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo dell'associazione).

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, è sostituito in ogni sua attribuzione dal vice-presidente.

ART. 21 - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 22 - ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23- DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 componenti e non più di 7, eletto dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Per il primo mandato, il Consiglio Direttivo (composto da sette membri) è nominato dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione e dura sino al 31/12/2013, salvo revoca deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

ART. 25 - I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per la gestione dell'associazione, senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria. Il Consiglio Direttivo può compiere tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, al pagamento ed alla riscossione dei debiti e dei crediti, alla radiazione dell'associato per morosità, alla fissazione della quota associativa, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Oltre ad eleggere nel suo ambito il presidente e il vice presidente, il Consiglio Direttivo nomina un segretario ed un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati, i membri del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 26 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Qualora la richiesta sia urgente, il presidente provvede alla convocazione entro 3 giorni, 8 negli altri casi. Alle riunioni del comitato potranno essere invitati tecnici ed esperti.

Le adunanze saranno valide con l'intervento personale di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice e sono verbalizzate. Nel caso la votazione dia esito di parità, decide il presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza - in fonìa e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 27 - DIMISSIONI DA MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque adunanze consecutive, sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, a decorrere dalla relativa comunicazione mediante raccomandata a.r.. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti e resta in carica sino allo scadere del mandato del consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 28 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria elegge il nuovo comitato o nomina il commissario straordinario. Il comitato dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 29 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il collegio dei sindaci revisori può essere nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di

sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ART. 30- TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART. 31 - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO XI

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 32 - ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da coloro che aderiscono all'associazione; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

ART. 33 - LE QUOTE ANNUALI

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o

di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 34 - TENUTA LIBRI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del collegio dei sindaci revisori (se nominato), nonché il libro degli associati.

TITOLO XIII

ESERCIZIO FISCALE E RENDICONTO ECONOMICO

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

ART. 36 - RENDICONTO

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo, ed entro il 30 settembre predispose il rendiconto preventivo del successivo esercizio sa sottoporre all'assemblea entro il 30 ottobre. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIV

AVANZI DI GESTIONE

ART. 37 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 38 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad associazioni Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 40 - CLAUSOLA CONCILIATIVA

Tutti i soci e gli organi dell'associazione si impegnano a sottoporre (anteriormente all'avvio di qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale) tutte le eventuali controversie derivanti dall'atto costitutivo e/o dal presente statuto, o comunque in relazione ad essi, al tentativo di conciliazione da esperirsi presso A.M.A.R. Conciliazione con sede in Milano. Il tentativo di conciliazione si svolgerà secondo il regolamento adottato dal predetto Organismo di Conciliazione.

ART. 41 - VARIE

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 460/97.